

Ministero dell'Economia e delle Finanze
MARCA DA BOLLO
€16,00
SEDTIC/00
genzia entrate
00008920 UDD005D95 WDZ00001
01044902 09/12/2015 18:57:30
4578-00088 DE7D118D94873F99
IDENTIFICATIVO : 01151179436025



UFFICIO TERRITORIALE DI GENOVA 1
atto registrato il 15 DIC. 2015 n° 6946 s3
col pagamento F23 di Euro Allegato

ALLEGATO A

STATUTO DI TIPO PROMOZIONE SOCIALE

ART. 1 - DENOMINAZIONE

1. E' costituita, ai sensi della legge 7 dicembre 2000, n. 383 e della legge regionale 6 dicembre 2012, n. 42 l'Associazione di promozione sociale denominata A.D.eS.SO. - Antimafia, diritti e solidarietà sociale.
2. A.D.eS.SO. - Antimafia, diritti e solidarietà sociale (d'ora in poi: l'Associazione) è un'associazione senza scopo di lucro, apartitica, antifascista e aconfessionale.

ART. 2 - SEDE E DURATA

1. L'Associazione ha sede legale in Genova, Via di Porta Soprana 11/1, cap. 16123.
2. Il trasferimento della sede sociale non comporta modifica statutaria.
3. La durata dell'Associazione è illimitata.

ART. 3 - SCOPI DELL'ASSOCIAZIONE

1. L'Associazione nasce al fine di svolgere attività di utilità sociale a favore di associati o di terzi, senza finalità di lucro e nel pieno rispetto delle libertà e dignità degli associati, secondo principi di democrazia ed eguaglianza.
2. Scopo dell'Associazione è in particolare:
 - A. promuovere la cultura della legalità e dell'inclusione sociale, il rispetto dei diritti e dell'ambiente, la difesa dei beni comuni, fondandosi sui principi della Costituzione e sulla valorizzazione della memoria storica delle persone che hanno operato contro le mafie;
 - B. stimolare l'interesse ai valori della democrazia, della solidarietà, della giustizia sociale, della nonviolenza e della responsabilità, anche attraverso esperienze di formazione collettiva all'interno delle scuole;
 - C. favorire la partecipazione dei cittadini alla vita pubblica, con una particolare attenzione ai giovani, nel rispetto dei diritti fondamentali dell'individuo e della Costituzione italiana;
 - D. accrescere la formazione individuale e collettiva dei soci al fine di migliorare l'efficacia del proprio impegno e di rafforzare il radicamento sociale e culturale;
 - E. incentivare la collaborazione tra le realtà sociali attive sul territorio che perseguono scopi affini all'Associazione.

ART. 4 - ATTIVITA' DELL'ASSOCIAZIONE

1. Al fine di perseguire gli scopi istituzionali, l'Associazione si avvale in modo prevalente delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti e può organizzare attività quali:
 - A. l'organizzazione di incontri, dibattiti, mostre, manifestazioni ed eventi vari per favorire lo scambio di idee e conoscenze, incentivando la collaborazione con gruppi e istituzioni sia pubbliche che private che perseguono finalità analoghe;
 - B. la gestione di spazi e ambienti idonei allo svolgimento di attività culturali, sociali, formative, ricreative e di vario genere, per favorire la partecipazione e promuovere l'impegno di tutti e di ciascuno in un contesto della cittadinanza attiva;
 - C. la progettazione e l'attuazione di percorsi educativi e laboratori all'interno di scuole di ogni ordine e grado, delle università, con gruppi, associazioni e istituzioni, pubbliche e private, sui temi inerenti gli scopi dell'associazione;
 - D. la ricerca, lo studio e l'approfondimento di argomenti e tematiche di interesse collettivo.
2. L'Associazione potrà, inoltre, aderire ad iniziative e collaborare con realtà associative nazionali ed internazionali che perseguono obiettivi affini.

ART. 5 - SOCI

1. Sono ammessi a fare parte dell'Associazione tutti coloro i quali, indipendentemente dalla propria identità sessuale, nazionale, appartenenza etnica, politica e religiosa, aderendo alle finalità istituzionali della stessa, intendano collaborare al loro raggiungimento ed accettino le regole adottate attraverso lo Statuto e i regolamenti interni.
2. Sono membri dell'Associazione i Soci fondatori e i Soci effettivi.
3. Tutti i Soci hanno uguali diritti ed uguali obblighi nei confronti dell'Associazione, secondo quanto specificato dalle disposizioni dello Statuto.
4. Il numero dei Soci effettivi è illimitato.
5. L'Associazione può, in caso di particolare necessità, assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati.

ART. 6 - CRITERI DI AMMISSIONE DEI SOCI

1. L'ammissione all'Associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo su domanda scritta del richiedente nella quale questi è tenuto ad indicare le proprie complete generalità.
2. Il Consiglio Direttivo esamina e si esprime, entro un massimo di 30 giorni dalla richiesta di adesione, in merito alle domande di ammissione, verificando che gli aspiranti Soci siano in possesso dei requisiti previsti ed, in particolare, che non abbiano assunto o non assumano atteggiamenti non coerenti con gli scopi dell'Associazione. L'eventuale diniego va motivato.
3. Nel caso in cui la domanda venga respinta, o ad essa non sia data risposta entro il dovuto termine, l'interessato potrà presentare ricorso al Presidente che, istruita la pratica, riferirà all'Assemblea, la quale si pronuncerà in via definitiva sul ricorso in occasione della sua prima convocazione.
4. La domanda di Associazione delle persone giuridiche, degli enti e delle associazioni deve essere firmata dal legale rappresentante e deve contenere la designazione di un delegato in seno all'Associazione stessa. Le persone giuridiche e le associazioni dovranno essere rappresentate dal delegato nominato all'atto dell'iscrizione. Eventuali sostituzioni del delegato dovranno essere comunicate, per iscritto a firma del legale rappresentante, al Consiglio Direttivo.
5. Il Consiglio Direttivo cura l'annotazione degli iscritti nel libro dei Soci.
6. L'ammissione del Socio e conseguentemente il diritto a votare in Assemblea è subordinato al versamento della quota di iscrizione annuale nella misura fissata dal Consiglio Direttivo ed approvata dall'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio. Per il primo esercizio la quota di iscrizione sarà di € 2 per i minorenni, di € 5 per i maggiorenni, di € 25 per i soci fondatori.



Julio De Luca
Valentinodari
Maurizio...

Carica Comandetta
Silvia...
Enri...
Ticol...
Della...

7. I Soci sono tenuti al pagamento della quota sociale entro 10 giorni dalla comunicazione di ammissione da parte del Consiglio Direttivo. Detta comunicazione si considera effettuata a mezzo posta elettronica e/o tramite affissione all'albo predisposto nella sede.
8. La quota associativa è intrasmissibile.
9. E' consentita l'iscrizione anche da parte di minorenni, senza diritto di voto, purché autorizzata da un esercente la potestà.

ART. 7 – DIRITTI DEI SOCI

1. I soci aderenti all'Associazione hanno diritto:
- a partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;
 - a partecipare all'Assemblea con diritto di voto, tranne i Soci minorenni;
 - a eleggere gli organi sociali e a essere eletti negli stessi;
 - di accesso ai verbali assembleari, al bilancio e al libro dei Soci;
 - al rimborso delle spese effettivamente sostenute per l'attività prestata ed autorizzata dal Consiglio Direttivo;
 - a partecipare alle sedute del Consiglio Direttivo, senza diritto di voto.

ART. 8 – DOVERI DEI SOCI

1. I Soci aderenti all'Associazione sono tenuti:
- a osservare il presente Statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni adottate dagli organi associativi;
 - a tenere all'interno e all'esterno dell'Associazione, un comportamento animato da spirito di solidarietà, correttezza, buona fede, onestà, probità e rettitudine morale, nel rispetto del presente Statuto e dei valori dell'Associazione;
 - a versare la quota associativa, approvata annualmente dall'Assemblea dei Soci su proposta del Consiglio Direttivo, salvo quanto disposto dall'art. 6.6.

ART. 9 – RECESSO DEL SOCIO

- Il Socio può recedere dall'Associazione mediante comunicazione scritta da inviare al Consiglio Direttivo.
- Il recesso diventa operante dall'annotazione nel libro dei Soci.
- I Soci receduti che abbiano cessato di appartenere all'Associazione non possono richiedere la restituzione dei contributi versati, né hanno diritto alcuno sul patrimonio dell'Associazione né possono votare in Assemblea.

ART. 10 – ESCLUSIONE DEL SOCIO

- L'esclusione del Socio è deliberata dal Consiglio Direttivo. Deve essere comunicata a mezzo e-mail o – in assenza – lettera al domicilio indicato nel libro dei Soci, assieme alle motivazioni che hanno dato luogo all'esclusione. Avverso tale esclusione, l'interessato potrà presentare ricorso al Presidente che, istruita la pratica, riferirà all'Assemblea, la quale si pronuncerà in via definitiva sul ricorso in occasione della sua prima convocazione ratificata dall'Assemblea dei Soci nella prima riunione utile.
- Il Socio può essere escluso dall'Associazione in caso di inadempienza dei doveri previsti dall'art. 8 del presente Statuto o per altri gravi motivi che abbiano arrecato danno morale e/o materiale all'Associazione stessa.
- I soci esclusi che abbiano cessato di appartenere all'Associazione non possono richiedere la restituzione dei contributi versati, né hanno diritto alcuno sul patrimonio dell'Associazione né possono votare in Assemblea.

ART. 11 – GLI ORGANI SOCIALI

1. Gli organi dell'Associazione sono:
- l'Assemblea dei Soci;
 - il Consiglio Direttivo;
 - il Presidente;
 - il Vicepresidente;
 - il Tesoriere;
 - il Segretario;
 - il Collegio dei Revisori dei Conti.



ART. 12 – L'ASSEMBLEA

- L'Assemblea è organo sovrano dell'Associazione ed è composta da tutti i Soci in regola con il versamento della quota sociale.
- L'Assemblea è convocata, almeno una volta l'anno, dal Presidente o in caso di assenza ed impedimento dal Vicepresidente, anche su richiesta di un Consigliere o di un decimo dei soci, a mezzo di e-mail inviate almeno 10 giorni prima della data fissata per l'Assemblea, contenente l'ordine del giorno, il luogo nonché la data della riunione e l'orario della prima e della seconda convocazione, che deve aver luogo con almeno 24 ore di distanza dalla prima. Per i Soci che non dispongono di indirizzo mail, la convocazione si riterrà effettuata attraverso l'affissione del relativo comunicato nell'albo predisposto nella sede sociale. Anche in difetto di convocazione, la riunione si reputa comunque valida se sono presenti tutti i Soci.
- Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riassunte in un verbale che viene redatto a cura di un Segretario nominato dal Presidente. Tale verbale, firmato dal Presidente e dal Segretario, viene conservato agli atti dell'Associazione ed ogni Socio può prenderne visione e chiederne, a proprie spese, una copia.
- L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria: è straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'Associazione, è ordinaria in tutti gli altri casi.
- L'Assemblea ordinaria si riunisce per:
 - approvare il bilancio consuntivo, nonché la relazione dell'attività associativa;
 - eleggere il Presidente, il Vicepresidente e il Tesoriere ogni 2 (due) anni;
 - eleggere gli altri componenti del Consiglio Direttivo ogni 2 (due) anni, determinandone il numero da due a sei;
 - approvare annualmente le quote associative, salvo quanto disposto dall'art. 6.6;
 - deliberare l'esclusione dei Soci dall'Associazione, ai sensi dell'art. 10.1;
 - indicare gli indirizzi generali dell'attività dell'Associazione;
 - deliberare su tutti gli altri oggetti sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo;

Giulio De Luca

Federico Bordini

Silvia Presenti

Enrico Bini

Vincenzo...

Anna Comandato

Luciano...

Giulio...

Lunardo...

Paolo...

Luigi...

Edoardo...

6. L'Assemblea ordinaria è valida in prima convocazione con la presenza di metà più uno dei soci aderenti (anche rappresentati per delega). In seconda convocazione l'assemblea ordinaria è valida qualunque sia il numero dei soci presenti in proprio o tramite delega. Ogni socio non può avere più di una delega scritta.
7. Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono assunte a scrutinio palese col voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti (o rappresentati per delega). Le deliberazioni inerenti all'elezione delle cariche sociali (elettive) sono assunte a scrutinio segreto, salvo che i candidati a ciascuna carica siano in numero non superiore ai posti da ricoprire.
8. L'Assemblea dei Soci straordinaria delibera sulle seguenti questioni:
- approvazione di eventuali modifiche allo Statuto con la presenza, in proprio o per delega, di due terzi dei Soci e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti;
 - scioglimento dell'Associazione e devoluzione del patrimonio col voto favorevole dei due terzi dei Soci.

ART. 13 – IL CONSIGLIO DIRETTIVO

1. L'Associazione è amministrata da un Consiglio direttivo che viene eletto dall'Assemblea sulla base delle candidature presentate. Il Consiglio direttivo resta in carica 2 (due) anni ed è composto dal Presidente, dal Vicepresidente, dal Segretario (senza diritto di voto), dal Tesoriere (con diritto di voto nei limiti previsti dall'art. 14.3 e dagli altri membri eletti dall'Assemblea. I membri del Consiglio sono sempre rieleggibili.
2. Al Consiglio direttivo sono affidate le seguenti funzioni:
- redigere il regolamento interno nel rispetto dei principi fondamentali dello Statuto ed emanare qualsiasi normativa o disposizione ritenuta opportuna per il buon funzionamento dell'Associazione;
 - compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano riservati all'Assemblea dei Soci;
 - programmare l'attività dell'anno associativo prevedendo la copertura dei costi;
 - individuare i responsabili dei progetti, degli ambiti e delle attività;
 - redigere e presentare all'Assemblea il bilancio consuntivo nonché il rapporto annuale sull'attività dell'Associazione, depositandolo presso la sede dell'Associazione almeno 15 giorni prima dell'Assemblea perché possano essere consultati da ogni associato;
 - designare i propri rappresentanti negli organismi di altre associazioni o enti a cui l'Associazione aderisca o sia invitata a partecipare;
 - decidere in merito all'accoglimento delle domande di ammissione all'Associazione da parte degli aspiranti Soci;
 - escludere i Soci ai sensi dell'art. 10 del presente Statuto.
3. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente mediante avviso da far pervenire a ciascun Consigliere, a mezzo e-mail con almeno 2 (due) giorni di anticipo dalla data della riunione. Anche in difetto di convocazione, la riunione si reputa comunque valida se sono presenti tutti i componenti del Consiglio Direttivo. Esso deve essere riunito almeno due volte l'anno ed ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno. Il Presidente è tenuto a convocare il Consiglio su richiesta scritta dalla maggioranza dei Consiglieri. Le riunioni del Consiglio dovranno sempre prevedere un ordine del giorno e sono valide purché sia presente almeno la maggioranza dei suoi componenti.
4. Le riunioni sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza o impedimento, dal Vicepresidente o, in sua assenza o impedimento, dal Consigliere più anziano d'età.
5. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti e, in caso di parità, prevale il voto del Presidente.
6. Le votazioni sono fatte per alzata di mano o appello nominale a giudizio del Presidente della riunione.
7. In caso di urgenza le riunioni del Consiglio direttivo potranno essere tenute tramite videoconferenza o partecipando via telefono purché tutti i Consiglieri partecipanti siano reciprocamente riconosciuti; la riunione si considera tenuta nel luogo dove si trova il Presidente con la presenza di un membro del Consiglio direttivo incaricato della verbalizzazione.

ART. 14 – PRESIDENTE, VICEPRESIDENTE, TESORIERE

1. Il Presidente dell'Associazione viene eletto dall'Assemblea congiuntamente al Vicepresidente e al Tesoriere. Il Presidente, il Vicepresidente e il Tesoriere restano in carica per 2 (due) anni e sono sempre rieleggibili.

Il Presidente:

- rappresenta, anche agli effetti di legge, l'Associazione stessa;
- assicura il regolare funzionamento del Consiglio Direttivo, convoca le riunioni del medesimo, ne presiede le sedute e ne firma le deliberazioni unitamente al Segretario;
- firma il bilancio consuntivo da presentare ai Soci;
- presiede le Assemblee dei soci.

In caso di assenza o temporaneo impedimento del Presidente le sue funzioni sono esercitate dal Vicepresidente o, in assenza o temporaneo impedimento di quest'ultimo, dal Consigliere più anziano.

2. In caso di impedimento del Presidente, il Vicepresidente lo sostituisce nell'esercizio delle sue funzioni e rappresenta, anche agli effetti di legge, l'Associazione. Il Presidente e il Vicepresidente esercitano la legale rappresentanza con firma disgiunta.

3. Il Tesoriere:

- provvede alla riscossione dei proventi e delle quote associative;
- effettua i pagamenti disposti dal Presidente e quelli deliberati dal Consiglio Direttivo;
- è responsabile della contabilità e predispose la bozza di bilancio da sottoporre al Consiglio Direttivo che, previo esame, la sottoporrà a sua volta alle deliberazioni dell'Assemblea;
- collabora con il Presidente e cura l'esecuzione delle decisioni del Consiglio Direttivo;
- non ha diritto di voto nelle materie di rilevanza contabile (che comportino entrate/uscite di bilancio), nelle sedute del Consiglio direttivo.

ART. 15 – SEGRETARIO

1. Il Segretario è nominato dal Presidente entro la prima seduta del Consiglio direttivo e può essere sostituito dallo stesso in qualsiasi momento.

2. Al Segretario sono affidate le seguenti funzioni:

- collabora con il Presidente e redige il verbale di ogni seduta del Consiglio direttivo;
- cura gli atti dell'Associazione diversi da quelli contabili;

Giulio De Luca
Fabrizio Basso

Anna Camarotta
Luigi Casarati
Giulio De Luca
Fabrizio Basso
Enri Bini
Antonio Menicci
Roberto...
...

C. aggiorna il libro dei Soci.

ART. 16 - LE CARICHE SOCIALI

1. Non possono essere chiamati a ricoprire cariche sociali:
 - A. coloro che non siano maggiorenni;
 - B. coloro che abbiano riportato condanne passate in giudicato per delitto doloso.
2. Qualora per qualsivoglia motivo uno o più Consiglieri cessino dalla carica prima della scadenza naturale, il Consiglio direttivo, se lo ritiene necessario per il perseguimento degli obiettivi dell'Associazione, provvede a eleggerlo/i tra i Soci nella successiva seduta. I Consiglieri eletti in tale circostanza rimangono in carica fino alla scadenza del biennio originariamente previsto.
3. I titolari degli organi associativi decadono:
 - A. per morte;
 - B. per dimissioni;
 - C. per revoca, quando non esplichino più l'attività associativa inerente alla loro carica o quando siano intervenuti gravi motivi. La revoca viene deliberata dall'Assemblea ordinaria, sentito l'interessato;
 - D. per condanna per delitto doloso passata in giudicato.

ART. 17 - I MEZZI FINANZIARI

1. L'Associazione è dotata di autonomia patrimoniale ed amministrativa e trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:
 - A. quote associative annuali;
 - B. erogazioni liberali di associati e terzi;
 - C. contributi dello Stato, delle Regioni, di Enti locali, di Enti o Istituzioni, anche finalizzati al sostegno di specifici programmi realizzati nell'ambito dei fini statuari;
 - D. contributi dell'Unione Europea e di Organismi internazionali;
 - E. entrate derivanti dalla prestazione di servizi convenzionati;
 - F. proventi derivanti da cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
 - G. entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
 - H. eredità, donazioni e legati;
 - I. altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale.
2. Il patrimonio dell'Associazione è costituito da:
 - A. beni mobili ed immobili eventualmente pervenuti all'Associazione a qualsiasi titolo (donazioni, lasciti, ecc.) da parte di singoli o enti o direttamente acquistati;
 - B. eventuali fondi di riserva.
3. L'amministrazione del patrimonio spetta al Consiglio Direttivo dell'Associazione.
4. L'esercizio sociale è compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre di ogni anno.
5. Il bilancio consuntivo è predisposto dal Consiglio Direttivo, è depositato presso la sede dell'Associazione almeno 20 giorni prima dell'Assemblea e può essere consultato da ogni associato. L'Assemblea di approvazione del bilancio deve tenersi entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale, salvi, casi eccezionali, in ricorrenza dei quali può tenersi entro e non oltre 6 mesi. Dal bilancio consuntivo devono risultare i beni, i contributi ed i lasciti ricevuti. L'eventuale avanzo di gestione non può essere distribuito tra gli associati ma deve essere reinvestito a favore di attività istituzionali previste nello statuto dell'Associazione.
6. I proventi derivanti dalle attività, gli eventuali utili, fondi, riserve di capitale ed avanzi di gestione non possono essere distribuiti tra gli associati ed i collaboratori neppure in modo indiretto durante la vita dell'Associazione, fatte salve la destinazione o la distribuzione imposte per legge.
7. In caso di scioglimento, cessazione o estinzione, l'Associazione, dopo la liquidazione, ha l'obbligo di devolvere il patrimonio residuo a fini di utilità sociale.
8. Il Consiglio Direttivo potrà rifiutare qualsiasi donazione che sia tesa a condizionare in qualsivoglia modo l'Associazione.

ART. 18 - COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

1. Il Collegio dei Revisori dei conti è composto da due membri effettivi e un membro supplente eletti dall'Assemblea ordinaria ogni 3 (tre) anni. In caso di cessazione dalla carica di uno dei suoi componenti, subentra ad esso il membro supplente, che assumerà il ruolo di membro effettivo fino alla scadenza naturale del triennio. In caso di cessazione dalla carica, anche in momenti diversi, di entrambi i suoi componenti, senza più possibilità di subentro del membro supplente, il Presidente dovrà convocare entro un mese l'Assemblea ordinaria per il rinnovo dell'intero Collegio.
2. I componenti del Collegio dei revisori dei conti non possono far parte del Consiglio direttivo.
3. Il Collegio dei Revisori dei conti:
 - A. è un organo indipendente dal Consiglio direttivo che esercita il controllo di legittimità sulle entrate e sulle uscite, sul versamento delle quote associative, sull'effettuazione dei rimborsi spese e di tutti i pagamenti, documentati e autorizzati dal Consiglio direttivo;
 - B. si riunisce semestralmente, entro 15 giorni prima dell'Assemblea ordinaria;
 - C. redige una relazione, non soggetta a votazione, sull'andamento amministrativo e contabile del triennio che consegna al Presidente dieci giorni prima dell'Assemblea ordinaria e della quale uno dei membri darà lettura all'Assemblea ordinaria.

ART. 19 - SCIOGLIMENTO DELL'ASSOCIAZIONE

1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 12, comma 8, lettera b, l'Assemblea che delibera lo scioglimento dell'Associazione nomina uno o più liquidatori e delibera sulla destinazione del patrimonio che residua dalla liquidazione stessa.
2. La devoluzione del patrimonio residuo è effettuata con finalità di pubblica utilità.

ART. 20 - DISPOSIZIONI FINALI

1. Per tutto ciò che non è espressamente previsto si applicano le disposizioni contenute nel codice civile e nelle leggi vigenti in materia.



Area delle firme: Maria Comandella, Stefano Elter, Lucio Carere, Giulia Triadi, Giulio De Luca, Roberto Marini, Ene Bui, Valentinodari, Federico Baomo.